

OGGETTO: L. R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Serena", gestito dalla Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl (P.IVA 00250370608), con sede legale ed operativa in Corso della Repubblica, 204 - 03043 Cassino (FR) - ASL di Frosinone.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: "*Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*", e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "*Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)*";

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria*";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421*", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. "*L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla*

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...”

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi”;

VISTO l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- “le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l'accredito istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private”;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- “per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accredito” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accredito istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

VISTO, in particolare, il capoverso del suddetto Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 in cui si specifica che:

- “Considerato che i nuovi requisiti minimi autorizzativi introducono innovazioni anche in relazione ai requisiti organizzativi con riflessi occupazionali nelle strutture interessate dal presente provvedimento finalizzato all'accredito istituzionale;
- Ritenuto pertanto che, fermi restando i requisiti professionali previsti per l'esercizio delle diverse funzioni, il personale medico, biologo, chimico e fisico non in possesso della specializzazione assicura il requisito se ha prestato documentato servizio per almeno cinque anni nella disciplina in cui opera;”

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: *"Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i"* con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITamento istituzionale definitivo"*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *"Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"*;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto *“Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”*;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente *“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”* art. 1, commi dal 123 al 126;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0025 del 11/09/2008 con cui sono stati adottati i primi interventi per il riassetto della rete ospedaliera regionale e il riequilibrio dell’offerta a favore delle strutture territoriali in considerazione dell’eccessivo numero di posti letto per acuti;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0043 del 17 novembre 2008 avente ad oggetto: *“Individuazione del fabbisogno di posti letto per acuti nella Regione Lazio per l’anno 2009 e conseguente riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e dell’offerta territoriale regionale”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0005 del 21/01/2009, recante: *“Ratifica intese con i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni per acuti definite ai sensi dei Decreti Commissariali n. 25/08 e 43/2008.”*, ed in particolare l’allegato di Intesa di Riconversione tra la Regione Lazio – Dipartimento Sociale Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, la ASL Frosinone e la Casa di Cura privata accreditata Villa Serena, con la quale si propone la riconversione di quest’ultima in *CdC monospécialistica di Medicina Generale per 25 p.l. acuti associato ad attività polispecialistica oltre che di day-service e specialistica ambulatoriale*;

VISTO il DCA n. U0080 del 30 settembre 2010, recante *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”*, che, con riferimento alla *“Casa di Cura Villa Serena”* (allegato D – scheda struttura) attesta a **25** i posti letto complessivi di Medicina Generale, confermando la specialistica ambulatoriale e la diagnostica di base;

TENUTO CONTO che la Casa di cura *“Villa Serena di Martino e Lombardi Srl”*, sede legale in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), ha aderito alle procedure di cui al DCA n. U0090/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DCA n. U007 del 3 febbraio 2011 e s.m.i;

CONSIDERATO che la Casa di cura *“Villa Serena”*, ha caricato la documentazione sul Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS), assunta con protocollo n. F5000781 del 06/12/2010;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa in allegato alla suddetta istanza è risultata incompleta in relazione alla documentazione prevista per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;

VISTA la nota prot. 433192 del 28/07/2014 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione e Accreditemento – con la quale è stata richiesta l’integrazione della documentazione;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. 13/2011 sopraccitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *“a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;

- L'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Frosinone ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR);

RILEVATO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di Frosinone, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimenti autorizzativi:
 - Decreto Medico Provinciale prot. 6212 del 30/12/1977;
 - Decreto Del Presidente della Giunta Regionale n. 6/83 del 13/01/1988;
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 1021 del 24/03/1998;
 - Determinazione Regionale n. 39021 del 07/08/2002;
- Provvedimenti di accreditamento provvisorio:
 - Deliberazione ASL Frosinone n. 2352 del 28/11/1997;
 - Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 5258 del 13/10/1998;
 - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 15/02/2000;
 - DCA n. U0005 del 21/01/2009;
 - DCA n. U0080/2010 30 settembre 2010;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Frosinone prot. n. 13898 del 03 settembre 2014 con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica giusta nota prot. n. 795/08 agosto 2014, che il presidio sanitario denominato “Casa di Cura Villa Serena” sito in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), gestito dalla Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl, sede legale Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), è conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n.U0090/2010 e s.m.i per l'esercizio in autorizzazione delle seguenti attività:

TIPOLOGIA: MEDICA

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 50 POSTI LETTO, articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 50 posti letto così suddivisi:

- n. posti letto 25	MEDICINA GENERALE (piano I)
- n. posti letto 10	GERIATRIA (piano II)
- n. posti letto 15	CARDIOLOGIA (piano I-II)

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO:

- Cucina; Frigoemoteca; Gestione Farmaci e Materiale Sanitario; Direzione; Servizi Amministrativi; Camera Mortuaria;

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- Diagnostica Per Immagini completa di TAC;
- Laboratorio analisi cliniche di base;

AMBULATORI SPECIALISTICI PER LE SEGUENTI BRANCHE:

- Cardiologia;
- Geriatria;
- Pneumologia;
- Medicina Generale.

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

- Lavanderia

e agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. U0090/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 25 posti letto:

- n. posti letto 25 MEDICINA GENERALE (piano I)

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

- Diagnostica Per Immagini (esclusa TAC);
- Laboratorio analisi cliniche;

PRESO ATTO della richiamata riconversione in Casa di Cura monospecialistica di Medicina Generale per un totale di 25 posti letto e del numero di posti letto che in questa sede si procede a confermare per una capacità ricettiva pari a 49 posti letto, si rende necessario procedere alla rimodulazione dei posti letto di cardiologia, che in conseguenza della riconversione risultano essere 14 e non 15;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio in favore della Società "Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl" (P.IVA 00250370608), rappresentata dalla sig.ra Anna Adriana Leonarda Pannaccione, nata a San Vittore del Lazio (FR) il 06/02/1944, con sede legale in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Serena" sito in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), per l'attività di:

TIPOLOGIA: MEDICA

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 49 POSTI LETTO, articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 49 posti letto così suddivisi:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| - n. posti letto 25 | MEDICINA GENERALE (piano I) |
| - n. posti letto 10 | GERIATRIA (piano II) |
| - n. posti letto 14 | CARDIOLOGIA (piano I-II) |

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO:

- Cucina; Frigoemoteca; Gestione Farmaci e Materiale Sanitario; Direzione; Servizi Amministrativi; Camera Mortuaria;

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

- Diagnostica Per Immagini completa di TAC;
- Laboratorio analisi cliniche;

AMBULATORI SPECIALISTICI PER LE SEGUENTI BRANCHE:

- Cardiologia;
- Geriatria;
- Pneumologia;
- Medicina Generale.

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

- Lavanderia

e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato "Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl" (P.IVA 00250370608), rappresentata dalla sig.ra Anna Adriana Leonarda Pannaccione, nata a San Vittore del Lazio (FR) il 06/02/1944, con sede legale in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Serena" sito in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), per l'attività di:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 25 posti letto:

- n. posti letto 25 MEDICINA GENERALE (piano I)

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

- Diagnostica Per Immagini (esclusa TAC);
- Laboratorio analisi cliniche di base.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Società "Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl" (P.IVA 00250370608), rappresentata dalla sig.ra Anna Adriana Leonarda Pannaccione, nata a San Vittore del Lazio (FR) il 06/02/1944, con sede legale in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Serena" sito in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), per l'attività di:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TIPOLOGIA: MEDICA

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 49 POSTI LETTO, articolati come segue:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 49 posti letto così suddivisi:

- n. posti letto 25	MEDICINA GENERALE (piano I)
- n. posti letto 10	GERIATRIA (piano II)
- n. posti letto 14	CARDIOLOGIA (piano I-II)

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO:

- Cucina; Frigoemoteca; Gestione Farmaci e Materiale Sanitario; Direzione; Servizi Amministrativi; Camera Mortuaria;

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

- Diagnostica Per Immagini completa di TAC;
- Laboratorio analisi cliniche;

AMBULATORI SPECIALISTICI PER LE SEGUENTI BRANCHE:

- Cardiologia;
- Geriatria;
- Pneumologia;
- Medicina Generale.

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

- Lavanderia

- rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl" (P.IVA 00250370608), rappresentata dalla sig.ra Anna Adriana Leonarda Pannaccione, nata a San Vittore del Lazio (FR) il 06/02/1944, con sede legale in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Casa di Cura "Villa Serena" sito in Corso della Repubblica, 204 – 03043 Cassino (FR), per l'attività di:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO n. 25 posti letto:

- n. posti letto 25 MEDICINA GENERALE (piano I)

SERVIZI DELLA STRUTTURA: (Tutti aperti a pazienti esterni)

- Diagnostica Per Immagini (esclusa TAC);
- Laboratorio analisi cliniche.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- prendere atto che la carica di Direttore Sanitario del presidio risulta affidata al Dott. Lilla della Monica Giulio Domenico, nato a Sora(FR) il 18/10/1939, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Cardiologia e Malattia dei Vasi, iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Frosinone al n. 00692, il quale riveste tale carica dal 1999, a seguito di Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 4052 del 21/07/1999 ;
- di prescrivere al Rappresentante Legale della Società Casa di Cura Villa Serena di Martino e Lombardi Srl² di voler adempiere all'integrazione documentale richiesta con nota prot. regionale n. 433192 del 28/07/2014;

Il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo posta certificata (PEC)/raccomandata A.R. e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti
